

Le declinazioni del danno non patrimoniale nella piu' recente giurisprudenza.

di Luigi D'ANGELO*

SOMMARIO: **1.** Premessa **2.** Analisi della giurisprudenza. **3.** Riflessioni conclusiva.

ABSTRACT: *The article will focus on the analysis of recent practice and case law regarding the notion of non-material damage and how its compensation can be determined, in particular in biological damage cases.*

1. Premessa.

Danno biologico, danno esistenziale e danno morale costituiscono *species* del danno non patrimoniale, disciplinato dall'art. 2059 c.c., che sancisce «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito soli nei casi determinati dalla legge».

Dal tenore letterario della norma emerge una tipicità del danno non patrimoniale contrapposta alla atipicità prevista dal legislatore riguardo i danni patrimoniali ex art. 2043. Tale statuizione aveva ricondotto gli interpreti a riconoscere il danno non patrimoniale esclusivamente nelle ipotesi di reato previste e punite ai sensi dell'art 185 c.p., in quanto unica norma positiva vigente riconducibile al danno non patrimoniale. Quest'ultima, obbliga al risarcimento il soggetto che, attraverso il compimento di un reato, abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale. Il danno non patrimoniale in questione era individuato nella sofferenza contingente, nel turbamento dell'animo transeunte (c.d. danno morale soggettivo).

Evidentemente un siffatto sistema, sostanzialmente chiuso, non era idoneo a tutelare tutte quelle posizioni soggettive non suscettibili di una valutazione strettamente economica, prima fra tutte la salute.

2. Analisi della giurisprudenza.

Sulla scorta di tali lacune, il giudice delle leggi, intervenuto sul punto con la sentenza n.184/1986, riconosce la risarcibilità del danno alla salute,

* Dottore in Giurisprudenza.

ricomprendendo però quest'ultima nel concetto di patrimonio, e pertanto suscettibile di risarcimento ex art. 2043. Il danno così configurato trattasi quindi di danno-evento in *re ipsa*¹.

I successivi sviluppi giurisprudenziali condussero ad un'elaborazione ontologicamente autonoma del danno esistenziale, cagionato dalla lesione di un bene fondamentale dell'individuo ex art. 2 Cost. e differente rispetto al danno biologico in quanto incidente sulle abitudini di vita del soggetto leso, sulla sfera del fare areddituale. Sicchè, la Corte di Cassazione con quattro sentenze del 2003² supera il precedente indirizzo stabilendo che qualunque lesione di un diritto costituzionalmente tutelato e sancito, incidente su posizioni areddituali, è risarcibile ex art. 2059 c.c.

Dunque il sistema risarcitorio vigente fino alle sentenze San Martino ripartiva i danni risarcibili in danni patrimoniali (ex art. 2043 c.c.) e danni non patrimoniali suddivisi in danno biologico (art. 2059 c.c. e art.32 Cost.), danno morale (art. 2059 c.c. e art.185 c.p.) e danno esistenziale (art.2059 c.c. e art. 2 Cost.).

Con le quattro sentenze gemelle n. 26972 e n.26975, pronunciate dalle Sezioni Unite l'11 novembre 2008, per la parte che qui rileva, il danno non patrimoniale di cui parla l'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica ed è risarcibile nei casi puntualmente previsti dalla legge (ad esempio, art. 185 c.p, art. 2 l. 89/2001) e in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. La locuzione danno biologico, utilizzata solo a fini descrittivi per identificare la lesione al bene tutelato dall'art. 32 Cost., ha portata tendenzialmente omnicomprensiva (del danno morale, del danno alla vita di relazione, del danno estetico, del danno da compromissione della sessualità) e deve essere inteso secondo la definizione offerta dagli artt. 138-139 Codice delle Assicurazioni, ossia come:

«lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato , indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito»³.

¹ Cfr. F. BONACCORSI, *I percorsi del danno non patrimoniale da demansionamento tra dottrina e giurisprudenza*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 4, pag. 839.

² Corte Cass. n. 7281/2003, n. 7282/2003, n. 7293/2003, n. 8827/2003 e n. 8828/2003.

³Cfr. E. BARGELLI, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle Sezioni Unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, pag. 119.

La figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte deve essere definitivamente superata, perché la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, purché si tratti sofferenza soggettiva in sé considerata. rappresenta duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei termini di cui sopra, fermo restando che le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso potranno essere apprezzate mediante personalizzazione del risarcimento liquidato per il danno biologico, restando però impraticabile l'opzione di risarcirlo in termini percentuali del primo. Ed infine il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Molteplici pronunce della Terza Sezione della Corte di Cassazione culminate nella c.d. ordinanza-decalogo (la n. 7513 del 27 marzo 2018), hanno incrinato tali principi. La Corte giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico-relazione ma piuttosto:

«il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile»⁴.

Il punto di maggior distacco rispetto al precedente insegnamento delle SS.UU. si coglie nella autonoma risarcibilità di tutti quei pregiudizi, ove correttamente allegati e provati: «che non hanno fondamento medico legale perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore». Proprio sull'ontologica differenza tra le due tipologie di danno (dinamico relazionale e sofferenza interiore) la Corte conclude stabilendo che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno morale⁵.

3. Riflessioni conclusive.

⁴ Cfr AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle SS.UU.* 11 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975, Milano, 2009.

⁵ Cfr. M. GAGLIARDI, *Diritti, danni e tabelle di liquidazione: la Sezione III e le prove di assestamento*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2020.

Il sistema del risarcimento del danno, dunque, da bipolare (patrimoniale / non patrimoniale) è oramai divenuto biforcuto, perché il primo si biforca in danno emergente e lucro cessante e il secondo in dolore interno e manifestazione dinamica relazionale interna. Tuttavia il danno morale di cui ragiona l'ordinanza-decalogo, infatti, è sempre quello che, per quanto conseguente alla lesione della salute, non ha base medico legale, sicché se la lesione ha solo postumi consistenti in manifestazioni dolorose, tali conseguenze già formano oggetto della valutazione medico legale dei postumi, rientrano quindi nell'area del danno biologico e non possono essere ulteriormente ristorate tramite il danno morale, né tramite personalizzazione del danno dinamico relazionale, qualora esse siano conseguenza ordinaria della lesione. Appare quindi necessario non considerare in re ipsa il pregiudizio morale e risarcirlo solo a seguito di un'accurata ed approfondita istruttoria⁶.

La concreta liquidazione del danno dinamico relazionale nel caso di lesioni inferiori o pari al 9% non pone particolari problemi, perché si applicherà l'art. 139 Codice delle Assicurazioni e il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2019, eventualmente aumentando, nel limite massimo del 20%, il risarcimento così determinato al fine di apprezzare l'eventuale danno morale (sempre se allegato e provato, difficilmente essendo desumibile per presunzione da un lesione lieve) e l'ipotetica personalizzazione, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato l'esistenza di un pregiudizio dinamico relazionale diverso e maggiore rispetto a quello ordinario. In giurisprudenza è però dibattuta la questione circa lesioni di maggiore entità, non tanto perché il sistema Il discorso diviene più complesso nel caso di lesioni di maggiore entità, non tanto perché il sistema delineato dall'art. 138 Codice Assicurazioni non è chiaro, quanto piuttosto perché non ha ancora visto la luce la tabella unica nazionale che ne costituisce il fondamento, sicché l'interprete deve interrogarsi su come procedere ad una liquidazione equitativa del danno, non meramente arbitraria e tale da assicurare uniformità di trattamento tra casi simili. Certamente il c.d. punto biologico delle le c.d. Tabelle di Milano può essere ancora utilizzato, ma poi ci si troverebbe forzati ed effettuare calcoli poco agevoli ai fini dell'esatta quantificazione del risarcimento per il danno dinamico relazionale senza contare che esse non ci

⁶ Cfr. G. PASCALE, *I danni non patrimoniali*, Maggioli Editore, in www.diritto.it, 2020.

offrono alcun criterio utile ai fini della determinazione concreta del danno morale cumulabile con il biologico.⁷

⁷ Cfr. M. GAGLIARDI, *Diritti, danni e tabelle di liquidazione: la Sezione III e le prove di assestamento*, cit.